

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"NOI CON VOI nell'arte dell'aiutare"

ETS



ATTO COSTITUTIVO

Ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della Legge della Regione Puglia 11/1994

Il giorno 23 mese di Luglio, dell'anno 2018, presso la sede sociale della costituente associazione denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NOI CON VOI nell'arte dell'aiutare" ETS"** di seguito "Associazione", alle ore 17. 00, si sono riunite le seguenti persone:

- Sig.ra Valentina Sanarica nato il 11/05/1985 a Scorrano (LE), cittadino italiano, residente in Muro Leccese, in via _Salentina 210, C.F.: SNRVNT85E51I549V;
- Sig.ra Carmen Raho nato il 19/04/1993 a Lecce, cittadino italiano, residente in Castri di Lecce (LE), in via Giacomo Brodolini, 39, C.F.: RHACMN93D59E506I;
- Sig.ra Iolanda Sanarica nato il 31 /07/1983 a Maglie (LE), cittadino italiano, residente in Minervino di Lecce in via Macchi, 79 C.F.SNRLND83L71E815H;
- Sig.ra Dajana Ingrosso nato il 28 /11 /1989 a Lecce, cittadino italiano, residente in Castri di Lecce, in via G. Verdi 16, C.F.: NGRDJN89S68E506M;
- Sig. Matteo Quarta nato il 25/02/1990 a Lecce, cittadino italiano, residente in Castri di Lecce, in via Indipendenza 90, C.F.: QRTMTT90B25E506U;
- Sig.ra Emanuela Colazzo nato il 19 /02/1980 a Maglie, cittadino italiano, residente in Maglie, in via Ospedale 41, C.F.CLZMNL80B59E815I;
- Sig.ra Roberta Sanarica nato il 05/10/1973 a Scorrano, cittadino italiano, residente in Muro Leccese, in via Salentina 212, C.F.: SNRRRT73R45I54M .
- Sig.ra Maria Grazia Ingrosso nata il 26/09/1964 a Castri di Lecce, cittadino italiano, residente in Castri di Lecce, in via Roma, 139 C.F.: NGRMGR64P66C334M;
- Sig. Giovanni Doria nato il 27/09/1957 a Castri di Lecce (LE), cittadino italiano, residente in Castri di Lecce (LE), in via Roma, 139 C.F.: DROGNN57P27C334H
- Sig. Luigi Raho nato il 04/07/1961 a Castri di Lecce (LE), cittadino italiano, residente in Castri di Lecce (LE), in via G. Brodolini, 39 C.F.: RHALGU61L04C334I;Ma

- Sig. Luigi Francesco Quarta nato il 04/10/1968 a Lecce, cittadino italiano, residente in Castri di Lecce (LE), in via Indipendenza, 90 C.F.: QRTLFR68R04E506U;
- Sig. Salvatore Pellè nato il 01/01/1959 a Lecce, cittadino italiano, residente in Castri di Lecce (LE), in via Casa Bianca, 7 C.F.: PLLSVT59A01C334F;
- Sig.ra Rosalba Sanarica nato il 20/02/1979 a Maglie, cittadino italiano, residente a Botrugno(LE), in via IV novembre, 10 C.F.SNRRLB79B60E815V

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, la Sig.ra Valentina Sanarica, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Iolanda Sanarica, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'Associazione denominata **“ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “NOI CON VOI... nell'arte dell'aiutare” “ETS”** e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

I presenti si impegnano ad iscrivere la costituenda associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017.

I presenti, di comune accordo,



STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE

Fra i suindicati componenti è costituita, *ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della Legge della Regione Puglia 11/1994*, una libera Associazione avente la seguente denominazione: **“ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” “NOI CON VOI... nell'arte dell'aiutare” “ETS”**.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Muro Leccese (LE), alla via Salentina n° 210.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura;

elettività, gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea dei soci; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'attività degli associati deve essere svolta non a tempo pieno ma soltanto in modo residuale.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione ha per **scopo** quello di perseguire finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, mediante lo svolgimento di una o più' attività' di interesse generale, in forma di azione volontaria, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, D. Lgs. 107/2017. In particolare l'Associazione intende svolgere le attività' aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;**
- b) interventi e prestazioni sanitarie;**
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**

L'Associazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con il proprio statuto e la normativa vigente.

ART. 5 - DURATA

L'Organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'Organizzazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da n° 6(sei) membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Sig.ra Valentina Sanarica	Presidente;
Sig.ra Carmen Raho	Vice-Presidente;
Sig.ra Iolanda Sanarica	Segretario/tesoriere;
Sig.ra Emanuela Colazzo	Consigliere;
Sig. Matteo Quarta	Consigliere;
Sig.ra Dajana Ingrosso	Consigliere;

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/____.

ART. 8 - SPESE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

_Muro Leccese (Le), li 21/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Sauerco Roberto

Valentina Sanarica

Roberto Sauerco

Carmen Raho

Dajana Ingrosso

Luigi P. P.
Eugenio Colaninno

Luigi P. P.
Eugenio Colaninno

Roberto Lanza
Antonio Lanza

Pello Salvatore
Luigi Maffei

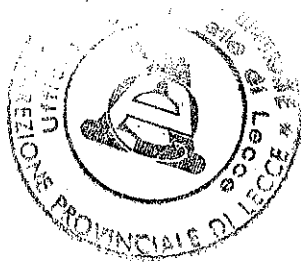
4 SET. 2018

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce N.

al n° 2317 serie 3 versati

€ 200,00 in contanti

con Mod. F23 del 04/09/2018



L'ADDETTO ALLO SPEDIZIONE
L. 10/10/2018

"NOI CON VOI nell'arte dell'aiutare"

STATUTO



Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della Legge della Regione Puglia 11/1994, un'Associazione denominata **“ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “NOI CON VOI nell’arte dell’aiutare” ETS**”, di seguito, per brevità, indicata **“l’Associazione”**.

Essa non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Muro Leccese (LE) alla via Salentina e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

OGGETTO

Art. 4

L'Associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.

In particolare l'Associazione intende svolgere le attività' aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

Valentina Samaro
 Peter Gabor
 Ernesto
 Roberto
 Samaro
 Roberto
 Ernesto

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- **b) interventi e prestazioni sanitarie;**
- **r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**

L'Associazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo è intenzione dell'Associazione:

NOI CON VOI nell'arte dell'aiutare è attivo in via sperimentale nel Comune di Castrì di Lecce dal 10 febbraio 2017. Il servizio avviato è stato inquadrato nell'ambito delle politiche di accesso e si occupa di facilitare il percorso di "incontro" tra il cittadino e la realtà socio-sanitaria.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, qualora lo ritenga opportuno, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a patto che siano a queste secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

L'Associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; elettività, gratuità delle cariche associative; esclusione degli associati temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea dei associati; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Inoltre, l'attività degli associati deve essere svolta non a tempo pieno ma soltanto in modo residuale.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed

Valentina Samarone
Piero Schiavone
Rosolino Samarone
Isabella Samarone
Samuele Roberto
Luca Cotto

intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come *associati* sia le persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Nessuna limitazione, con riferimento alle condizioni economiche, e nessuna discriminazione di qualsiasi natura è contemplata in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente a deliberare l'ammissione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Sono *associati volontari* coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

In particolare, tutti gli associati hanno:

- il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
- il diritto di nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Valentina Samarica

Piero Sestini

Luigi Sestini

Antonio Sestini

Roberto Samarica

Samarica Roberto

Federico Colotto

- il diritto di accedere alle cariche associative;
- il diritto di informazione sull'attività dell'Associazione;
- il diritto di partecipare alla programmazione del piano attività;
- il diritto di prendere visione di tutti i libri sociali obbligatori, degli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di estrarne copia.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Art. 7

La qualità di associato può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso l'Assemblea delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il associato interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l'assenza ingiustificata e ripetuta in Assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc.

Nel secondo caso ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione dell'Organo di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

L'Associazione potrà trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Valentina Sanarica
 Pella Sebastiano
 Rosa De Lencastre
 Daniele De Lencastre
 Sanarica Roberto
 Finamore Corrado

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) Presidente;
- d) Segretario/tesoriere.

I componenti degli organi sociali sono scelti tra le persone fisiche associate. Ad essi, ad eccezione dei componenti dell'eventuale Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;
- g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Valentino Maria Sorvica

Piero Sculicore

Giuseppe M. Fajsi

Roberto Sordani
Roberto Sorvica
Saverio Roberto
Luca Cocco

- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Art. 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dall'Organo di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro dell'Organo di Amministrazione designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Valentina Sonarica
Pello Selicato
[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Rosobdunoro
Isolande Suvve
Samarce Roberto
Lunenele Colero

Art. 14

L'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

L'Organo di amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

All'Organo di amministrazione compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati.

L'Organo di amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

L'Organo di amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà dell'Organo di amministrazione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'Organo di amministrazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli, nominando al loro posto il associato o associati che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

L'Organo di amministrazione si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'organo stesso.

Ogni membro dell'Organo di amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza l'Organo di amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Valentina Sanariva
Piero Selva
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Rosa Rocca
Isabella Sanariva
Roberto
Enrico Colletto

Per la validità della riunione dell'Organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro dell'Organo di amministrazione più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

SEGREARIO/TESORIERE

Art. 19

Al segretario/tesoriere spetta il compito di curare la gestione ordinaria, aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dei associati, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporra alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che l'Organo di amministrazione delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

L'Organo di Controllo ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Volente, max. Sanarico
Pelleo Salvatore
M. Gufron M. Gufron
Roberto Sanarico
Luigi Sanarico
Luigi Sanarico
Luigi Sanarico

Per l'assolvimento del proprio mandato i componenti dell'Organo di Controllo hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento dell'Organo di Controllo sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se l'Associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 D. Lgs 117/2017).

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli Utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

LIBRI SOCIALI

Art. 24

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- bilancio di esercizio;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso

Valentina Sanarica
Pello Sele
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Rosario Sanarica
Roberto Sanarica
Sanarica Roberto
Luigi Colozzo

organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, nel caso in cui lo stesso venga costituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

(per le associazioni di maggiore dimensione)

Art. 25

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 D. Lgs 117/2017).

SCIoglimento

Art. 26

In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta dell'Organo di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge n. 106/2016, al Decreto legislativo 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

Valentina Samarica
Piero Salvatore
Rosalba Samarica
Claudio Samarica
Samarica Roberta
Eusebio Cobeco

